

COMUNE DI SAMONE

(Provincia di Trento)

AVVISO

Prot. n. 1056

OGGETTO: Concessione in affitto dei fondi rustici di proprietà del Comune di Samone - periodo 2017 - 2021 (5anni).

Si rende noto che il Comune di Samone provvede a concedere in affitto, mediante gara ad evidenza pubblica, i fondi rustici in proprietà, sotto indicati, per il periodo 2017 - 2021 (5 anni):

in C.C. Samone

pp.ff. 1010/4, 1011/1, 1012, 1013/1, 1014/1 e 1015/1, porz., in C.C. Samone, per una superficie complessiva di mq. 1833.

Il prezzo a base d'asta è stabilito in complessivi Euro 10,00 su base annua.

Il confronto concorrenziale avrà luogo con il metodo delle offerte segrete. La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni ed obblighi posti a carico dell'affittuario previsti dal disciplinare contenente le condizioni per la concessione in affitto dei fondi rustici di proprietà del Comune di Samone.

L'importo del canone di concessione offerto dovrà essere superiore all'importo a base d'asta e dovrà essere espresso in lettere ed in cifre (in caso di discordanza sarà considerata valida l'offerta in lettere), ed essere espresso con non più di due decimali.

Le buste contenenti l'offerta saranno aperti in seduta pubblica presso la sede municipale di Samone, il giorno 26 aprile 2017, alle ore 15.00 e si provvederà all'aggiudicazione all'offerta che presenta il prezzo più elevato. In caso di parità si provvederà per estrazione.

Gli importi di aggiudicazione saranno aggiornati annualmente, a partire dal secondo anno, in base al coefficiente di adeguamento dei canoni di affitto dei terreni agricoli stabilito dalla Provincia Autonoma di Trento, o, in caso di assenza, in base all'indice medio dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice ISTAT).

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Samone l'offerta economica entro le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2017.

L'offerta dovrà essere presentata in busta chiusa (i lembi di chiusura della busta dovranno essere sigillati con nastro adesivo) e sulla busta dovrà essere indicato unicamente la seguente dicitura:

OFFERTA PER I FONDI RUSTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAMONE – PERIODO 2017 - 2021

L'offerta dovrà, inoltre, essere in regola con l'imposta da bollo di Euro 16,00=.

Nell'offerta dovrà essere dichiarato, inoltre, di essere a conoscenza del disciplinare contenente le norme e le condizioni per la concessione in affitto dei fondi rustici di proprietà del Comune di Samone.

Il canone di concessione in affitto dovrà essere versato per ogni anno, entro il 30 settembre.

Sono a carico del concessionario, inoltre, le spese derivanti dalla stipulazione del contratto.

Presso l'Ufficio di Segreteria è in visione il capitolato d'oneri per l'aggiudicazione e la concessione in uso dei fondi rustici precitati.

Samone, li 10 aprile 2017



IL SINDACO
Giampiccolo Andrea

COMUNE DI SAMONE

(Provincia di Trento)

DISCIPLINARE CONTENENTE LE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI FONDI RUSTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAMONE.

ART. 1

I fondi rustici identificati dalla pp. ff. 1010/4, 1011/1, 1012, 1013/1, 1014/1 e 1015/1, porz., in C.C. Samone, per una superficie complessiva di mq. 1833, sono concessi in affitto per il periodo 2017 - 2021, fino al 31 dicembre 2021.

ART. 2

Per la concessione in affitto dei fondi rustici si provvede mediante gara ad evidenza pubblica, con il sistema delle offerte segrete, secondo le disposizioni dell'avviso di gara.

ART. 3

Il canone di locazione dovrà essere pagato entro il 30 settembre di ogni anno.

Il canone di concessione in affitto dei fondi rustici sarà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno, in base al coefficiente di adeguamento dei canoni di affitto dei terreni agricoli stabilito dalla Provincia Autonoma di Trento, o, in caso di assenza, in base all'indice medio dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice ISTAT).

ART. 4

Il mancato pagamento, per qualunque causa, del canone stabilito determinerà di diritto da parte dell'Amministrazione comunale concedente di annullare la concessione d'uso degli immobili assegnati.

L'Amministrazione concedente provvederà immediatamente a concedere ad altri soggetti l'uso dell'immobile.

ART. 5

L'aggiudicatario dovrà provvedere al deposito di una cauzione, pari all'importo del canone annuo e comunque per un importo non inferiore ad Euro 100,00=, a garanzia dei propri obblighi stabiliti dalla presente convenzione.

La cauzione sarà restituita al termine del periodo di concessione.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative al rilascio della concessione (imposta di bollo, imposta di registro, ecc.).

ART. 6

Gli immobili vengono concessi in uso nello stato di fatto in cui si trovano.

La concessione in uso degli immobili è strettamente personale e non potrà essere data in subaffitto a terzi.

ART. 7

Il concessionario ha l'obbligo di migliorare le condizioni di coltura dei fondi, di conservare, ove esistono, le siepi di cinta e di evitare il deterioramento dei muri esistenti.

ART. 8

L'affittuario non ha diritto di usufruire della legna esistente sul fondo, mentre l'Amministrazione comunale concedente ha il diritto di tagliare e raccogliere la legna in qualsiasi momento.

ART. 9

Il concessionario ha l'obbligo di coltivare il terreno in base alle regole ordinarie per una buona e razionale coltivazione del fondo; in particolare dovrà provvedere periodicamente alla concimazione del terreno ed allo sfalcio dell'erba (almeno due sfalci all'anno).

ART. 10

Tutti i fondi sono concessi in uso per l'esercizio della coltura di "prato".

Non è consentito il cambio di coltura senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale concedente.

In tal caso al termine del periodo di concessione in affitto, il concessionario dovrà ripristinare a proprie cure e spese l'originaria coltura a prato, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale concedente.

ART. 11

L'Amministrazione comunale concedente si riserva il diritto di abrogare, in qualunque momento, per ragioni di pubblico interesse, e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, la concessione in affitto dei fondi assegnati.

Il concessionario, in tal caso non avrà diritto ad alcun compenso per l'interruzione anticipata della concessione d'uso del fondo assegnato.

In tal caso il canone di affitto non sarà dovuto se l'abrogazione interviene dopo il 30 settembre.

ART. 12

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rimanda alle norme di legge e di regolamento, agli usi ed alle consuetudini locali.

ART. 13

Per la concessione in uso dei fondi rustici trovano applicazione le norme relative ai patti agrari, salvo le deroghe previste per quanto riguarda il canone di affitto, il diritto di prelazione e la durata.

ART. 14

Al termine del periodo di concessione in uso dei fondi assegnati, al concessionario non spetterà alcun compenso od indennizzo derivante dalla coltivazione del fondo.

ART. 15

La mancata osservanza degli obblighi stabiliti dal presente disciplinare, dalla concessione – contratto ed a quelli che saranno di volta in volta impartiti dall'Amministrazione comunale, comporterà l'annullamento del contratto di affitto.